

Mozione n. 186 del 22.03.07 (cofirmatario)

Piena esecuzione della l.r. n. 10/91 sulla trasparenza amministrativa

MOZIONE

N. 186 - Piena esecuzione della l.r. n. 10 del 1991 sulla trasparenza amministrativa.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, comunemente denominata legge sulla trasparenza amministrativa, ha recepito con significativi arricchimenti l'analogica normativa nazionale e si fonda sull'esigenza di modernizzare la pubblica Amministrazione e renderne effettivi i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione;

si tratta, pertanto, di una normativa di grande rilievo il cui obiettivo è il ribaltamento del tradizionale rapporto del cittadino con i pubblici poteri, realizzando modelli organizzativi il più possibile partecipati e democratici;

CONSIDERATO che:

la Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità della pubblica Amministrazione e la verifica delle situazioni patrimoniali, in attuazione del comma 4, art. 31, della legge regionale n. 10 del 1991 e del comma 8, art. 21, della l.r. n. 10 del 2000, ha presentato la relazione sull'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione regionale, della legge suddetta;

a sedici anni dall'entrata in vigore della normativa, molti istituti giuridici previsti hanno trovato un'attuazione limitata che rallenta il dispiegamento degli effetti più significativi, impedendo l'effettiva innovazione della p.a.;

a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 1991, le amministrazioni avrebbero dovuto determinare, entro sei mesi

dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine entro il quale ogni tipo di procedimento deve concludersi;

tale disposizione comportava l'obbligo, per ciascuna Amministrazione regionale, di emanazione di un apposito regolamento con l'indicazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi tempi di conclusione;

i vari rami dell'Amministrazione regionale hanno provveduto all'adozione dei regolamenti, ma la maggior parte di essi sono stati emanati con decreto assessoriale, mentre era richiesto il decreto presidenziale e, pertanto, sono illegittimi, con la conseguenza che la norma rimane, in larga parte, inapplicata;

l'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1991 obbliga le amministrazioni pubbliche a predeterminare criteri e modalità cui le stesse devono attenersi nell'erogazione di fondi a favore di persone o enti, e l'applicazione di tale norma risulta del tutto omessa;

RITENUTO che:

sostanzialmente ignorate sono state le norme che coinvolgono il cittadino nel procedimento amministrativo tramite la conclusione di accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

la puntuale applicazione della norma in questione, oltre a rendere più veloce il procedimento, consentirebbe di ridurre notevolmente il contenzioso in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO, ancora, che:

l'articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1991 prevedeva, a carico della Regione, dei Comuni, delle Province e degli Enti regionali, l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche contenente l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi della gara di appalto, la ditta esecutrice dell'opera, il direttore, l'importo dei lavori a base d'asta, eccetera;

è di tutta evidenza l'importanza che riveste l'attuazione di tale norma finalizzata ad assicurare pubblicità e trasparenza;

il registro delle opere pubbliche doveva essere istituito nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 20 luglio 1991; tale termine è trascorso invano e a, tutt'oggi, la complessa materia resta da definire;

RITENUTO, infine, che:

parte essenziale della legge n. 10 del 1991 è costituita dalle norme per il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la Regione si è dotata di apposito regolamento contenente la disciplina del diritto di accesso;

permangono, tuttavia, resistenze ad una piena esplicazione del diritto di accesso, ritenuto subordinato alle limitazioni imposte dalla legge sulla privacy;

la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato, viceversa, che a prevalere sia il diritto di accesso e che l'imposizione del segreto d'ufficio costituisca sempre l'eccezione,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a riferire all'Assemblea regionale siciliana circa l'attuazione della legge regionale n. 10 del 1991;

a rimuovere tutti gli ostacoli che tuttora si frappongono alla piena esecuzione della suddetta legge.

(22 marzo 2007)

BARBAGALLO - AMMATUNA - CULICCHIA -
FIORENZA - GALLETTI - GUCCIARDI -
GALVAGNO - LACCOTO - MANZULLO
ORTISI - MATTARELLA - TUMINO
RINALDI - VITRANO - ZANGARA